



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI
Nicola BONTEMPO
Francesco BELSANTI
Vincenzo DEL REGNO
Paolo BERTOZZI
Fabio ALPINI

presidente
consigliere
consigliere
consigliere
primo referendario, relatore
referendario

nell'adunanza del 3 ottobre 2019

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell'istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 del **Comune di MONTEVARCHI (AR)**, con deliberazione del 27 giugno 2019, n. 243 (depositata in pari data);

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata all'ente in data 27 giugno 2019;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 61 del 26 agosto 2019 (inoltrate alla Sezione con nota del 9 settembre 2019, prot.8135) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 e 2016 come

rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che, in sede di contraddittorio svoltosi in adunanza pubblica il 3 ottobre 2019, i rappresentanti dell'ente (Assessore al Bilancio, Dirigente del Settore Economico Finanziario, Responsabile del Servizio Bilancio e responsabile del Servizio Associato al Personale) hanno confermato quanto già espresso con le note acquisite agli atti;

UDITO il relatore, primo referendario Paolo Bertozzi;

CONSIDERATO

- che dalla “specificata pronuncia di accertamento” di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, sono emerse le seguenti criticità di bilancio sintetizzate nella parte conclusiva di seguito riportata:

“L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti all'annualità 2015 e i profili sopra rappresentati.

In particolare, è stato rilevato che la parte destinata ad investimenti accantonata nel rendiconto dell'esercizio (pari ad euro 341.658,54), non risulta sufficientemente capiente alla ricollocazione di tutte le poste destinate ad investimenti accertate al termine dell'esercizio 2015 (pari ad euro 343.915,55) evidenziando la necessità di ulteriori accantonamenti per un importo pari ad euro 2.257,01 e la conseguente ridefinizione del risultato effettivo di amministrazione (quota disponibile) che da euro 10.804,54 passa ad euro 8.547,53.

È stato inoltre rilevato il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015.

Il controllo della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l'adozione di “specifiche pronunce di accertamento”, indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede tuttavia la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti alle segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione 2016 o se, viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso (dell'esercizio 2016). La Sezione

ha pertanto considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui questi possano essere utilmente condotti al termine dell'esercizio 2016.

Per quanto esposto, e considerato che, nel caso di specie, l'irregolarità emersa sull'esercizio 2015, in relazione al risultato di amministrazione, ha trovato soluzione nel corso della gestione 2016, la Sezione non ritiene necessaria l'adozione di specifici interventi correttivi ma richiede comunque un attento monitoraggio dei fenomeni rilevati, facendo rinvio ai controlli sui successivi rendiconti per la verifica del completo ed effettivo superamento delle irregolarità accertate.

In relazione ai rilievi formulati per il 2015 sul patto di stabilità interno, l'ente dovrà provvedere all'assunzione immediata di idonei atti di correzione ed alla rideterminazione delle risultanze del patto di stabilità interno, da trasmettere anche agli organismi competenti. Inoltre, dovrà verificare, sulla gestione 2016, l'eventuale rispetto dei diversi limiti di spesa che la tempestiva applicazione del sistema sanzionatorio avrebbe imposto, provvedendo, in caso contrario, a garantire il loro completo rispetto nel primo bilancio utile”.

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il patto di stabilità interno 2015;

- che, in particolare, è stata evidenziata la non corretta indicazione nel prospetto relativo al monitoraggio del patto di stabilità interno (inviato al Ministero dell'Economia e Finanze – RGS) della voce E12 relative al fondo pluriennale vincolato in entrata di parte corrente, con effetti che comportano nuove risultanze del patto di stabilità 2015. A fronte di un FPV in entrata di parte corrente di euro 1.605.000 nel prospetto di monitoraggio è stato indicato un valore pari ad euro 1.709.000,00, con una sovrastima di euro 104.000,00; a seguito della corretta indicazione della voce sopraindicata nel prospetto in esame, le nuove risultanze dimostrano il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015.

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che, con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 l'ente, con la delibera del Consiglio comunale del 26 agosto 2019, n. 61 ha dichiarato:

- che l'irregolarità riscontrata riguarda l'errata indicazione nel prospetto relativo al monitoraggio del patto di stabilità interno 2015 della voce relativa al fondo pluriennale di parte corrente entrata (rigo E12 del modello ministeriale);
- che la problematica è stata originata da un anomalo funzionamento, nella estrazione dei dati, del software gestionale di contabilità;

- di aver provveduto alla rideterminazione delle risultanze corrette del patto di stabilità interno dell'anno 2015 ed all'invio al MEF della nuova certificazione;
- di approvare l'applicazione dell'impianto sanzionatorio previsto dalla normativa vigente, dando atto che l'adozione dei conseguenti provvedimenti avrà luogo con riferimento all'esercizio 2020 (primo bilancio utile successivo all'anno in cui è stata accertata la violazione);

RITENUTO

- che, per l'irregolarità segnalata e riferita al mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente rivolta alla risoluzione della problematica che ha portato all'anomalo funzionamento del sistema di estrazioni dati per la compilazione del prospetto di certificazione del patto di stabilità 2015;

- che, nel caso di specie, occorre **PRENDERE ATTO** degli intenti dichiarati dall'ente affinché sia evitato, per il futuro, il ripetersi della irregolarità riscontrata sull'esercizio 2015.

DELIBERA

Sulla base di quanto segnalato dall'ente e degli orientamenti assunti per garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata sul rendiconto 2015 inerente al mancato rispetto del patto di stabilità interno, **PRENDE ATTO** degli intenti rappresentati dall'ente finalizzati ad evitare il ripetersi della irregolarità rilevata.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 3 ottobre 2019.

Il relatore
f.to Paolo Bertozzi

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 3 ottobre 2019

p. Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Simona Croppi

E	
	COMUNE DI MONTEVARCHI Protocollo Generale Protocollo N.0046309/2019 del 03/10/2019